



## PERCORSI DIDATTICI

### 1. Procedure per l'assegnazione al confino

Il confino era applicabile a chiunque fosse ritenuto pericoloso per lo Stato fascista. L'accertamento della pericolosità dei soggetti competeva a Commissioni provinciali, presiedute dal Prefetto, e formate dal Procuratore del re, dal Questore, dal Comandante provinciale dei Carabinieri e da un ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; dal 1942 la Commissione venne integrata da un commissario federale del Partito fascista. Da notare che nessun magistrato di tribunale ne faceva parte, mentre erano membri effettivi gli appartenenti a organismi partitici e paramilitari come la Mvsn, (**vedi testo Promemoria**). Le commissioni si riunivano quando un Questore [la massima autorità di Pubblica Sicurezza in una provincia] presentava a un Prefetto [il rappresentante del governo in una provincia] una denuncia contro un sospetto, basata sulle segnalazioni di Uffici politici investigativi della Milizia, uffici di Pubblica Sicurezza, stazioni dei Carabinieri o agenti dell'Ovra (**vedi testo Promemoria**).

In sostanza si può affermare che la possibilità di essere mandato al confino non dipendeva dal potere giudiziario ma rientrava nella sfera di competenza della polizia, emanazione diretta del potere politico.

Gli indagati non venivano giudicati da magistrati, non venivano sottoposti a processo, non era prevista nessuna difesa del denunciato e ne veniva poi ordinato l'immediato arresto preventivo.

Di fatto, il provvedimento si configurava come una vera e propria misura di polizia nei confronti di persone cui non erano addebitati reati specifici ma che venivano confinati per le loro opinioni politiche, o in base a soli sospetti, oppure per la loro precedente appartenenza a partiti ormai messi fuori legge da Mussolini. Lo scopo era la "custodia cautelare" che consisteva essenzialmente nell'isolare, nel rompere il legame tra i militanti antifascisti e il resto della popolazione.

Di seguito proponiamo due testi in cui viene discussa e analizzata la procedura per l'assegnazione al confino: la definizione di confino data dalla Treccani nel 1931 (la voce dell'enciclopedia è compilata dal giurista Michele delle Donne) e il testo di un articolo tratto dal «Corriere degli italiani», giornale pubblicato a Parigi dai fuoriusciti antifascisti, pubblicato il 22 gennaio 1927.

#### **Definizione di confino**

«CONFINO - La nuova legge italiana di Pubblica Sicurezza 6 novembre 1926 n. 1848, con le norme relative al confino di polizia, ha implicitamente abrogato quelle della precedente legge 30 giugno 1889 n. 6144 sul domicilio coatto, trasformando profondamente l'istituzione. Permane il duplice scopo di tutelare la società contro i pericoli di turbamento alla sicurezza pubblica allontanando dal loro ambiente abituale persone che, per i loro precedenti penali e la loro condotta, dimostrano persistente tendenza a delinquere; e d'indurre tali persone a redimersi col lavoro. Ma si persegue, con la più recente legge, anche uno scopo politico in vista degli interessi nazionali. L'istituzione ha perciò carattere politico-amministrativo, ed è informata ai principî della nuova legislazione, che difende lo stato sovrano da qualsiasi pericolo contro il normale svolgimento dell'attività dei poteri costituiti.



Il confino, [...] riguardo all'ordine politico può applicarsi a chiunque abbia commesso o manifestato il deliberato proposito di commettere atti diretti a sovvertire violentemente gli ordinamenti nazionali, sociali o economici costituiti nello Stato o a menomarne la sicurezza ovvero a contrastare od ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, per modo da recare comunque nocimento [danno] agli interessi nazionali, in relazione alla situazione interna o internazionale dello Stato.

A differenza delle sanzioni penali vere e proprie, il confino non richiede una responsabilità giudizialmente accertata per fatti considerati dalla legge come reati, ma soltanto una condotta tale da produrre un pericolo effettivo alla sicurezza pubblica o all'ordine politico, e tale da consigliare l'autorità a togliere il soggetto pericoloso dal luogo della sua residenza e sottoporlo a particolare vigilanza per un periodo di tempo che può variare da uno a cinque anni. La misura di polizia del confino completa, pertanto, la funzione punitiva della legge penale e non lascia la società e lo stato indifesi contro coloro che, pur non incorrendo in specifiche condanne per reati, presentano in sommo grado una pericolosità spesso più grave e più nociva di quella derivante dalla consumazione di reati scoperti e puniti. [...] Emessa l'ordinanza della commissione provinciale, che in ogni caso è esecutiva, il confinato è tradotto dalla forza pubblica nel luogo assegnatogli».

Fonte: Michele delle Donne, *Confino*, voce in «Enciclopedia Treccani», 1931, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/confino\\_%28Enciclopedia-Italiana%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/confino_%28Enciclopedia-Italiana%29/)



## Articolo

L' infernale regime di vita al "confino"  
**Senza acqua, senza alimenti e senza medici**



Quanti sono i deportati ?

Da 522 la cifra ufficiale è solita 942. Ma il numero esatto dei condannati non ancora conosciuto. Vi sono famiglie in Italia che non conoscono la sorte di loro congiunti. Solo sanno che un brutto giorno è sparito uno dei loro cari senza più averne notizia.

Gli è che la polizia procede all'arresto della vittima predestinata prima che la famosa commissione provinciale incaricata di pronunciare la condanna abbia iniziato la procedura.

Il meccanismo del « confino di polizia » funziona in modo tale da riabilitare completamente le deportazioni in Siberia della Russia zarista. Mentre queste avvenivano sempre dietro sentenza della magistratura, in Italia avvengono per semplice e sommario procedimento amministrativo. In ogni città il fascio e la polizia compilano una lista di tutti gli avversari al regime, corredando ogni nome di una storia — storia a tipo poliziesco — dei trascorsi del proposto. L'elenco viene sottoposto ad una commissione così composta : Prefetto, Questore, Procuratore del re, Ufficiale dei Carabinieri, Ufficiale della Milizia fascista. Questo ultimo è quasi sempre il segretario della Federazione provinciale. La Commissione infligge da uno a cinque anni di « confino », senza interpellare menomamente il condannato. A costui non è contestata alcuna accusa specifica, non gli è consentita alcuna discolta, nè direttamente nè a mezzo di terzi. La legge permette al « confinato » di ricorrere ad una commissione centrale presieduta dal S. S. agli Interni, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento. Ma in molti casi la polizia riesce a impedire al confinato di valersi di tale facoltà. Mussolini si è poi riservato una ulteriore revisione dei casi. Tiranno capriccioso e crudele egli ha ridotto in qualche caso la pena ordinando ai giornali di esaltare la sua magnanimità. Ma si sa che egli pretende indirizzi personali che umiliano gli uomini che egli ha fatto deportare.

Fonte: «Corriere degli italiani. Esce a Parigi perché in Italia il fascismo ha soppresso la libertà di stampa», 22 gennaio 1927, in Biblioteca Nazionale Braidense.

Link:

[http://emeroteca.braidense.it/indice\\_testate.php?SearchString=EPOCA&SearchField=progetto](http://emeroteca.braidense.it/indice_testate.php?SearchString=EPOCA&SearchField=progetto)

### Trascrizione dell'articolo

*L'infernale regime di vita al confino.*

PROMEMORIA Capitolo 2. Il regime fascista 1923-1939



*Senza acqua, senza alimenti e senza medici*

«Quanti sono i deportati?

Da 522 la cifra ufficiale è salita a 942. Ma il numero esatto dei condannati non [è] ancora conosciuto. Vi sono famiglie in Italia che non conoscono la sorte di loro congiunti. Solo sanno che un brutto giorno è sparito uno dei loro cari senza averne più notizia.

Gli è che la polizia procede all'arresto della vittima predestinata prima che la famosa commissione provinciale incaricata di pronunciare la condanna abbia iniziato la procedura.

Il meccanismo del confino di polizia funziona in modo tale da riabilitare completamente le deportazioni in Siberia della Russia zarista. Mentre queste avvenivano sempre dietro sentenza della magistratura, in Italia avvengono per semplice e sommario procedimento amministrativo. In ogni città il fascio e la polizia compilano una lista di tutti gli avversari al regime, corredando ogni nome di una storia – storia a tipo poliziesco – dei trascorsi del proposto [al confino]. L'elenco viene sottoposto ad una commissione così composta: Prefetto, Questore, Procuratore del re, Ufficiale dei Carabinieri, Ufficiale della Milizia fascista. Questo ultimo è quasi sempre il segretario della Federazione provinciale. La commissione infligge da uno a cinque anni di “confino”, senza interpellare menomamente il condannato. A costui non è contestata alcuna accusa specifica, non gli è consentita alcuna discolpa, né direttamente né a mezzo di terzi [avvocato]».

Fonte: «Corriere degli italiani. Esce a Parigi perché in Italia il fascismo ha soppresso la libertà di stampa», 22 gennaio 1927, in Biblioteca Nazionale Braidense.

Link:

[http://emeroteca.braidense.it/indice\\_testate.php?SearchString=EPOCA&SearchField=progett](http://emeroteca.braidense.it/indice_testate.php?SearchString=EPOCA&SearchField=progett)  
[o](#)

### **Attività**

Dopo aver letto con attenzione i due testi, sottolinea termini e concetti del documento che, eventualmente, non ti siano chiari. Ricercali sul web, confrontati con i compagni e rivolgiti all'insegnante per chiarimenti ed approfondimenti.

Descrivi, poi, per parole chiave quali sono gli elementi che caratterizzano questa misura di polizia secondo il giurista e secondo l'articolista del giornale antifascista.

Su quali aspetti mette l'accento il giurista, su quali il giornalista?

Quali sono i punti discordanti?

Esprimi brevemente le tue considerazioni.